



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba
Tel. 078385301 – Fax 078383341
P.IVA 00063150957

Ordinanza n. 061/2014
Prot. n. 9789

DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLA DIFFUSIONE DELLA MUSICA AI FINI DI ALLIETAMENTO E INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

- VISTA** l'ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2010 relativa alla disciplina degli orari e della diffusione della musica ai fini di allietamento e intrattenimento negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- VISTA** la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006;
- VISTA** la Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 18.05.2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14.12.2006;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006 "L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 22. Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali."
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del 28/11/2006 "L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico"
- VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2007.
- TENUTO CONTO** che l'introduzione dell'art.3 del D.L. n.223 del 4.07.2006, convertito in Legge n.248 del 04.08.2006, ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo al comma 1 lettera d-bis introdotta dall'articolo 35, comma 6, D.L. 98/2011 convertito con legge n. 111 del 2011, modificata dall'articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 2011, la decadenza dei limiti di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
- DATO ATTO** che, ai sensi del comma 7 art. 35 del succitato Decreto 98/2011 "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".
- RILEVATO** che nei giorni prefestivi e durante il periodo estivo i titolari dei pubblici esercizi promuovono iniziative per allietare la permanenza dei loro ospiti, diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all'esterno.
- ATTESO** che in esito alle semplificazioni introdotte in materia dall'art. 28 della L.R. 5/2006, deve rilevarsi una progressiva intensificazione delle attività cosiddette accessorie che



VISTA

spesso hanno ingenerato effetti indesiderati lamentati da cittadini e un conflitto tra questi ultimi e gli esercenti.

la normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare, per gli aspetti che qui interessano:

1. Legge 26 ottobre 1995, n.447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 6 che individua tra le competenze del comune la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
2. art. 8 comma 1 del DPCM 14/11/97 che recita "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991".

VISTA

la L. 447/1995 e linee guida regionali in materia di impatto acustico, approvate con deliberazione G.R. n° n° 30/9 del 08/07/2005.

DANDO ATTO

che, non avendo il Comune di Terralba adottato il Piano di Classificazione Acustica, trovano applicazione i valori limite di riferimento ai sensi dell'art.8 comma 1 del DPCM 14/11/97.

CONSIDERATO

che le attività regolamentate dalla presente ordinanza riguardano interessi molteplici (salvaguardare la salute pubblica e prevenire possibili rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora; tutelare l'immagine complessiva del turismo; garantire l'uniformità amministrativa; riconoscere la libertà d'impresa, favorire la crescita di attività commerciali, valorizzare la qualità sociale della cittadina, la sua attrattività, vivibilità e sicurezza).

EVIDENZIATO

che in esito alla crescente attenzione sviluppatasi sull'argomento, l'Amministrazione ha attivato tavoli di consultazione e concertazione con i diversi attori (rappresentanti dei titolari dei pubblici esercizi ed operatori del settore intrattenimento, associazioni di categoria riconosciute, comitati di cittadini, organi di controllo e di polizia) al fine di fondare i propri atti su una corretta comparazione tra i diversi interessi coinvolti.

VISTA

la nota della CONFCOMMERCIO di Oristano protocollo n. 457 del 08.05.2014 nella quale si evidenziano le necessità da parte degli esercenti e si esprimono alcune proposte in merito alla disciplina.

RICONOSCIUTA

pertanto la necessità, unitamente al recepimento del mutato quadro legislativo in materia di liberalizzazione degli orari di apertura di pubblici esercizi, di regolamentare la disciplina delle attività accessorie degli stessi, nonché di ogni attività potenzialmente in grado di arrecare disturbo alla quiete pubblica in quanto fonte di emissioni sonore;

VISTI

gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773.

VISTO

l'art. 4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001 e successive integrazioni "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S."

VISTI

gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ORDINA

Per i motivi esposti in parte narrativa, previa revoca della propria precedente Ordinanza n. 15 del 18/03/2010, nonché di ogni omologo atto anche se qui non esplicitamente richiamato, per quanto in contrasto con le disposizioni che seguono:

ART. 1) ORARI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra cui i pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, aree di somministrazione all'interno di circoli privati, locali di intrattenimento, sale giochi), sono svolte senza obbligo di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio – Resta l'obbligo di rendere noto al pubblico **mediante apposizione di cartelli ben visibili**, gli orari di apertura e chiusura che gli esercenti autonomamente hanno stabilito di esercitare ai sensi dell'art. 32 comma 2 L.R. 5/2006.

ART. 2) DISCIPLINA ATTIVITA' ACCESSORIE PUBBLICI ESERCIZI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano tenere le attività accessorie di cui all'art. 28 commi 1 e 2 L.R. 5/2006 (installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini - effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento), previa presentazione della prescritta documentazione presso lo sportello SUAP inerente l'esercizio e/o la variazione dell'attività (modelli SUAP, documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 resa mediante la modulistica prevista in relazione al tipo di attività), hanno l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

2.1) Attività accessorie all'interno dei locali

Fermo restando l'obbligo di presentazione della prescritta documentazione presso lo sportello SUAP inerente l'esercizio e/o la variazione dell'attività (modelli SUAP, documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 resa mediante la modulistica prevista in relazione al tipo di attività), è consentita la semplice attività di intrattenimento della clientela sia dal vivo che in diffusione meccanica, complementare all'attività di somministrazione, così come previsto dall'art. 28, commi 1 e 2 dalla L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii.

In generale l'attività di musica può avvenire nei seguenti orari:

1. **fino all'orario di chiusura dell'esercizio** nei locali che dispongono di adeguata insonorizzazione degli ambienti, certificati mediante idonea documentazione tecnica attestante, secondo i termini di legge, la non trasmissione delle emissioni all'esterno;
2. **fino alle ore 1:00 (una)** nei locali non in possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente.

In tutti i locali, in ogni caso:

1. la diffusione della musica non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica;
2. l'attività deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale;
3. l'attività non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica;
4. l'emanazione della musica non deve essere percettibile nell'area esterna al locale dopo l'orario previsto nella successiva Tabella A.

2.2) Attività accessorie all'esterno dei locali

Fermo restando l'obbligo di presentazione della prescritta documentazione presso lo sportello SUAP inerente l'esercizio e/o la variazione dell'attività (modelli SUAP, documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 resa mediante la modulistica prevista in relazione al tipo di attività), è consentito il solo intrattenimento della clientela mediante la diffusione sonora, complementare all'attività di somministrazione, così come previsto dall'art. 28, comma 1 dalla L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii.

L'effettuazione occasionale di piccoli intrattenimenti musicali di cui al comma 2 dell'art. 28, L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii., nelle aree esterne ai locali ancorché pertinenziali agli stessi, per le quali non risulta possibile assicurare il rispetto della capienza limite di cento persone prevista dalla norma, è consentita



esclusivamente previa acquisizione di specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68-69 TULPS, secondo le modalità previste al successivo articolo 3) e con le limitazioni di orario previsti nella Tabella A sotto riportata.

Gli intrattenimenti musicali di cui al punto precedente, ancorché autorizzati, non potranno essere tenuti in presenza di iniziative pubbliche concomitanti qualora ritenuti interferenti con le stesse a giudizio esclusivo ed insindacabile delle Forze di Polizia.

Lo svolgimento degli stessi può essere altresì interdetto, ad esclusivo ed insindacabile giudizio delle forze di Polizia, quando l'effetto complessivo di più intrattenimenti, organizzati in concomitanza da diversi pubblici esercizi, sia tale da arrecare evidente disturbo alla quiete pubblica.

In generale l'attività di musica può avvenire alle seguenti condizioni:

1. la diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica;
2. l'attività deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale;
3. l'attività non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica;
4. è ammessa entro i seguenti orari in relazione alle fasce di periodo e nel rispetto della normativa di impatto acustico con riferimento ai limiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991:

TABELLA A (valevole anche per le attività di cui agli artt. 68 e 69 TULPS)			
Fascia di periodo	Date	Orario	
		Sabato	Altri giorni
A	10 Settembre – 10 Giugno	Fino alle ore 24.00	Fino alle ore 23.00
B	11 Giugno – 09 Settembre	Fino alle ore 01.00	Fino alle ore 23.00

2.3) Deroghe

Le attività accessorie consentite e regolate nei punti precedenti possono essere protrate fino alle ore 2,00 (due), nel rispetto della citata normativa acustica, nelle seguenti occasioni:

1. notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio (Capodanno)
2. martedì di carnevale ("martedì grasso")
3. sabato di carnevale ("sabato della pentolaccia")
4. notte tra domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
5. notte tra il 24 e il 25 aprile
6. notte tra il 28 giugno e il 29 giugno (Festa di San Pietro)
7. notte precedente a S. Ciriaco, N.S. di Bonaria e S. Vitalia,
8. notte in concomitanza con il rientro dalla borgata di Marceddì della Beata Vergine;
9. notte tra il 15 e il 16 Agosto
10. notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre
11. notte tra 24 dicembre e il 25 dicembre (Natale)

Ulteriori richieste di deroghe rispetto a quelle indicate nel precedente elenco devono pervenire all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 Gennaio di ogni anno.

La concessione delle deroghe sarà di esclusiva ed insindacabile decisione dell'Amministrazione.

ART. 3) EVENTI, CONCERTI, CONCERTINI, INTRATTENIMENTI (ARTT.68-69 TULPS)

Per quanto concerne l'effettuazione di intrattenimenti musicali di cui al comma 2 dell'art. 28, L.R.18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii, l'autorizzazione dovrà tener conto delle limitazioni di orario previste nella Tabella A di cui al precedente articolo 2).

Lo svolgimento di qualunque attività non ricadente nell'ambito del precedente articolo 2, quali concerti musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante impianti, in locali o negli spazi all'aperto sia pubblici che privati di pertinenza di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché



quelli organizzati da Enti pubblici e/o privati, è consentita previa specifica autorizzazione, e nel rispetto ed osservanza di tutte le prescrizioni nella stessa contenute.

La richiesta sull'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95, corredata della documentazione utile alla puntuale descrizione dell'evento, nonché delle misure atte ad assicurare le condizioni di sicurezza, igienico sanitarie, ambientali, tanto dei fruitori quanto dell'ambiente al contorno, deve essere inoltrata presso il SUAP utilizzando la modulistica reperibile presso il medesimo ufficio, almeno 30 giorni prima della data dell'evento al fine di consentire adeguata istruttoria e verifica delle condizioni del sito proposto.

A tutela del ripristino delle condizioni del sito l'autorizzazione potrà essere subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria.

ART. 4) CONTROLLO DEGLI AVVENTORI

Ferma restando la responsabilità penale prevista dall'art. 659 del C.P., il gestore ha comunque l'obbligo di impedire schiamazzi e rumori molesti da parte degli avventori nelle ore dedicate al riposo della massima parte dei cittadini, in special modo nelle ore notturne.

ART. 5) SANZIONI

La violazione alle prescrizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge vigente, salva la facoltà della Giunta Comunale di graduare in via preventiva l'entità dell'importo in funzione della gravità della violazione accertata.

Nel caso in cui, per i fatti accertati, la legge preveda la sospensione dell'attività, l'esercizio è temporaneamente interdetto, con specifico provvedimento del Sindaco, nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

- a. per 24 (ventiquattro) ore in caso di violazioni dell'art. 1
- b. in caso di violazione in materia di inquinamento acustico (superamento degli orari previsti dalla presente ordinanza)
 - i. per i locali muniti di documentazione tecnica attestante, secondo i termini di legge, la adeguata insonorizzazione degli ambienti i quali non devono trasmettere le emissioni all'esterno:
 1. chiusura dell'esercizio per 24 (ventiquattro) ore in caso di prima infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
 2. chiusura dell'esercizio per 8 (otto) giorni in caso di seconda infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
 3. chiusura dell'esercizio per 30 (trenta) giorni in caso di ulteriore infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
 - ii. per i locali sprovvisti di documentazione tecnica attestante, secondo i termini di legge, la adeguata insonorizzazione degli ambienti i quali non devono trasmettere le emissioni all'esterno e per le violazioni degli orari di cui alla tabella A:
 1. riduzione di 1 (uno) ora per 30 (trenta) giorni dell'orario per l'esercizio dell'attività accessoria in caso di prima infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
 2. riduzione di 1 (uno) ora per 90 (novanta) giorni dell'orario per l'esercizio dell'attività accessoria in caso di seconda infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
 3. riduzione di 1 (uno) ora per 180 (centottanta) giorni dell'orario per l'esercizio dell'attività accessoria in caso di terza infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
 4. chiusura dell'esercizio per 30 (trenta) giorni in caso di ulteriore infrazione nell'arco di 12 (dodici) mesi;
- c. per 3 (tre) giorni in caso di violazione in materia di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie e/o in ipotesi di mancata osservanza delle norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico (disturbo alla quiete pubblica, superamento dei limiti, etc...)

In caso di accertata violazione degli orari in materia di attività accessorie previsti nella presente ordinanza, l'esercente, su esplicita richiesta da parte della forza pubblica, dovrà immediatamente provvedere

alla immediata sospensione dell'attività.

Le sanzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) – sia se relative a violazioni contenute in rapporti diversi, ma accertate contestualmente, sia se relative a violazioni contestate in un unico rapporto degli Organi di vigilanza – si cumulano tra loro.

In ipotesi di reiterate violazioni in materia di orari di apertura, di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie, o delle norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico (disturbo alla quiete pubblica, superamento dei limiti, etc.), le sanzioni di cui ai punti a) e c) sopra riportati, saranno triplicate nel loro relativo ammontare.

Il provvedimento di sospensione della licenza dell'esercizio dell'attività o dell'attività accessoria avrà decorrenza dalla prima domenica successiva alla sua relata di notifica.

ART. 6) ABROGAZIONI

Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con le presente ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio Online e sul sito Internet dell'Amministrazione.
2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Oristano, nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Oristano, al Comando Carabinieri di Oristano, alla Guardia di Finanza di Oristano, alla stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano, alla Polizia Municipale.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza deve farsi riferimento alle norme vigenti.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con questa incompatibile.

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà sanzionata a termini di legge.

Terralba, li 21 maggio 2014



Il Sindaco
(Pietro Paolo Piras)